

2 4476/3
15.11.2024

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"IL RAGGIO"

22 ottobre 2024

Il giorno 22, del mese di ottobre dell'anno 2024, alle ore 18:30 presso la sede sociale dell'associazione "IL RAGGIO", posta in Firenze, cap. 50125, prov. di Firenze, via Marsuppini n° 7, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "IL RAGGIO", per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle variazioni allo statuto.
2. Aggiornamenti riguardo alle iniziative recentemente intraprese da "Il Raggio".
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti 18 soci: Palmisano Raffaele, Bucaletti Margherita, Bacciotti Francesca, Nurra Giorgia, Fanzone Fiammetta, Innocenti Franco, Moretti Alessandra, Locatelli Ugo, Martini Maurizio, Dugini Luana, Bogani Antonio, Boni Patrizia, Castellani Ilaria, Mariani Angela, Fanfani Sandra, Livi Maurizio, Ghendi Francesca e Locatelli Luna. Ciascuno di essi porta 3 deleghe per un totale di altri 54 soci.

I partecipanti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei soci il Sig. Ugo Locatelli e Segretaria la Sig.ra Fiammetta Fanzone, i quali, constatato che il numero totale di soci rappresentato (72) è superiore alla metà più uno dei soci iscritti che sono in numero di 141, dichiarano validamente costituita l'assemblea straordinaria.

Il Presidente spiega i motivi della convocazione d'urgenza dell'assemblea straordinaria: come segnalato dagli uffici della Città Metropolitana di Firenze, competenti in merito, lo statuto dell'associazione "11 Raggio" contiene delle inconsistenze che vanno corrette, altrimenti l'associazione stessa verrà esclusa dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

La nuova versione dello statuto è stata inviata a tutti i soci in allegato al messaggio di convocazione; quindi, il presidente procede alla lettura delle modifiche dello statuto stesso.

Dopo aver letto la nuova versione dell'articolo 11 dello statuto (riguardante le assemblee dei soci), il presidente lo pone in votazione e viene approvato all'unanimità dall'assemblea.

Dopo aver letto la nuova versione dell'articolo 16 dello statuto (riguardante il consiglio direttivo), il presidente lo pone in votazione e viene approvato all'unanimità dall'assemblea.

Dopo aver letto la nuova versione dell'articolo 31 dello statuto (riguardante la revisione dello statuto), il presidente lo pone in votazione e viene approvato all'unanimità dall'assemblea.

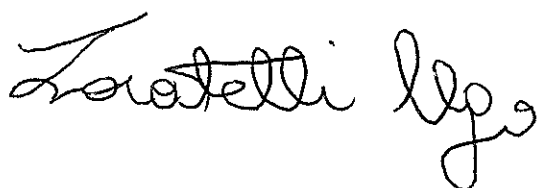
Dopo aver letto la nuova versione dell'articolo 32 dello statuto (riguardante lo scioglimento), il presidente lo pone in votazione e viene approvato all'unanimità dall'assemblea.

Successivamente, il presidente espone le iniziative principali recentemente intraprese da "11 Raggio". A partire da domenica 27 ottobre, ripartono le proiezioni del Cineclub, che nel 2025 avrà la possibilità di essere sostenuto dalle iniziative sociali del Quartiere 3 di Firenze. Da fine settembre del 2024, tutti i martedì mattina è operativo uno sportello del Microcredito de "11 Raggio" al centro polivalente "Il Porto" in Piazza Elia Dalla Costa, questo consente di interagire con varie altre associazioni che vi operano e in particolare con la "Rete di Solidarietà del Quartiere 3". Le attività dell'Agricoltura Sociale si svolgono principalmente nel podere di via da Montefeltro (dove "Il Raggio" è in affitto) e nel parco della Villa di Rusciano (dove "Il Raggio" ha rinnovato il patto di collaborazione con il comune, per la gestione dell'oliveta). In particolare, nelle ultime settimane è cominciata la raccolta delle olive che, quest'autunno, dovrebbe essere piuttosto abbondante.

L'assemblea termina alle ore 19:45.

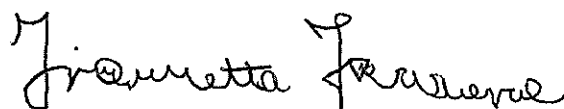
Il Presidente

Ugo Locatelli



La Segretaria

Fiammetta Fanzone



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Il Raggio"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1
È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Il Raggio" ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") L'Associazione "Il Raggio" è espressione della Parrocchia di Santa Maria a Ricorboli e di tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi dello Statuto. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2 sede
L'associazione ha sede legale in Firenze, via Marsuppini n.9. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3 durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.
SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
Art. 4 Finalità
L'Associazione "Il Raggio" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore, l'associazione ha come finalità quelle di promuovere un'attività di finanza alternativa critica che pone al centro la persona, secondo i seguenti principi: 1 - Ritenere le persone più importanti del denaro 2 - Privilegiare le garanzie relazionali anziché patrimoniali 3 - Affermare che il denaro non deve produrre altro denaro 4 - Perseguire la redistribuzione del denaro e non il profitto 5 - Sostenere principalmente il protagonismo dei giovani attraverso percorsi di responsabilizzazione, in un'ottica intergenerazionale e interculturale che li rendono parte attiva e risorsa per la comunità, motore propulsivo per iniziative, eventi, rivolti a tutta la cittadinanza. 6 - Offrire un percorso alle donne che desiderano conoscere l'intensità della relazione madre-bambino, attraverso l'esperienza sonora prenatale e acquisire consapevolezza del ritmo del proprio corpo, così da essere aiutate ad affrontare il parto e i primi mesi con il bambino.



7 – Offrire alle giovani coppie dei servizi per i propri bambini, per dar modo agli stessi di orientarsi nello spazio e riconoscere il diverso utilizzo e le diverse opportunità che ogni ambiente offre, ma anche per permettergli di esplorare e compiere in maniera autonoma la propria esperienza. Punti fondamentali per il cammino:

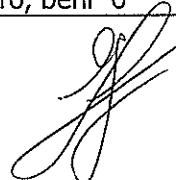
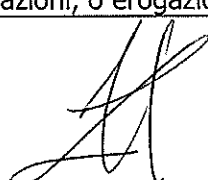
- La promozione della propria identità
- La promozione della conoscenza del mondo sociale e le sue regole
- L'attenzione costante alle relazioni della proposta educativa
- La partecipazione della famiglia alla vita del servizio
- Il sostegno delle competenze proprie del bambino

8 – Promuovere percorsi di accompagnamento per persone ai margini per ritrovare motivi di vita, di amicizia, di lavoro in una dimensione familiare.

Art. 5 Oggetto sociale

Per perseguire le proprie finalità, "Il Raggio " intende operare nelle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o



servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra "Il Raggio", anche tramite terzi, potrà svolgere opera di sensibilizzazione per (a puro titolo esemplificativo):

Creare una rete di persone che realizzino un fondo etico di microcredito e promuovano la cultura di un uso critico e responsabile del denaro, nei confronti di un sistema bancario e finanziario lontano dalle persone, mosso esclusivamente da interessi economici, e nei confronti di un sistema sociale che più che dare strumenti di autodeterminazione agli individui, li rende sempre più dipendenti da meccanismi di assistenza, scambiando la solidarietà con l'elemosina.

Realizzare un bar di comunità, ossia un luogo sociale, che sia uno spazio dinamico di incontro e confronto per/tra le giovani generazioni del territorio, motore propulsivo per iniziative, eventi rivolti a tutta la cittadinanza in un'ottica intergenerazionale e interculturale.

- Realizzare piccole convivenze, autogestite a dimensione familiare, con il coinvolgimento della parrocchia di Santa Maria a Ricorboli, della LILA e delle persone e/o altri enti interessati.

- Sviluppare l'agricoltura sociale come "il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare".

L'agricoltura sociale ha ad oggetto le attività agricole dirette anche a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
- d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.
- e) Organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, quali strumenti di formazione e informazione;

Realizzare iniziativa culturale mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva. Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera annuale validata dalla S.I.A.E. e rilasciata dal Consiglio Direttivo. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per la proiezione di film aventi tale divieto.

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà altresì organizzare, anche continuativamente, campagne di raccolta fondi



mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, imprese sociali o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività sociale, culturale e ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

SOCI

Art. 6

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite con la qualifica di Enti del Terzo Settore e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividano ed accettino i principi e le finalità statutarie.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Per chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dovrà essere riportata:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

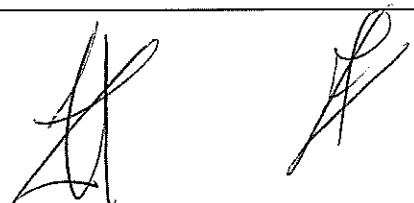
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.



Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Soci fondatori Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Soci ordinari Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che rispettivamente prestano una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo o collaborano nello svolgimento delle attività e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci onorari Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Soci fruitori Sono soci fruitori tutti coloro che sono destinatari delle finalità istituzionali dell'associazione.

Art. 7

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8

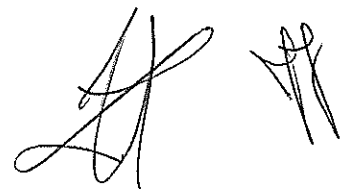
La qualità di socio cessa per dimissioni, morte o esclusione.

al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvederà a cancellarlo dal Registro degli associati.

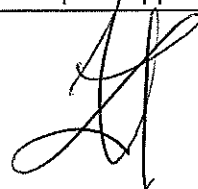
Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri

l'esclusione dell'associato dall'Associazione, per i seguenti motivi:

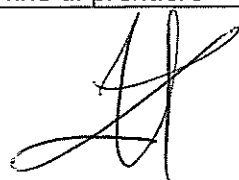
1. non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, del regolamento e delle delibere



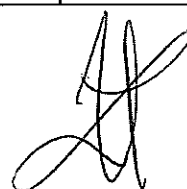
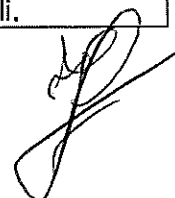
adottate dagli organi dell'Associazione,
2. non abbia provveduto al versamento della quota associativa per almeno 2 (due) anni,
3. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo, entro il primo trimestre di ogni anno solare, provvede alla revisione della lista dei Soci.
La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all'associato.
Nel caso in cui il motivo di esclusione sia quello indicato al precedente punto 2), il Consiglio Direttivo invia una comunicazione scritta in cui sollecita il socio a regolarizzare il pagamento entro 20 giorni con avviso che, in difetto, si procederà con l'iter di esclusione.
Trascorso il predetto termine, Il Consiglio Direttivo delibera di escludere il socio moroso, provvedendo altresì a comunicare per iscritto la decisione all'interessato.
Contro la delibera di esclusione riferita ai p.ti 1, 2 e 3 il socio interessato può presentare ricorso scritto all'Assemblea entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
L'Assemblea deciderà nel merito, in modo definitivo ed inappellabile, sentite le ragioni del socio interessato.
Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la predetta richiesta, il socio viene escluso ed espunto dal registro soci.
La decisione di esclusione è comunicata al socio in forma scritta.
I <i>diritti di partecipazione</i> all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa <i>non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili</i> .
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul <i>patrimonio</i> della stessa.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice Presidente
e) il Tesoriere
f) il Segretario
g) la Commissione
tutte le cariche elettive sono gratuite
h) l'Organo di controllo
Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile, agli altri componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
Ciascun associato ha <i>un voto</i>
Ciascun associato può farsi <i>rappresentare</i> in Assemblea da un altro associato mediante <i>delega scritta</i> , anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può <i>rappresentare</i> sino ad un




massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili
L'assemblea è ordinaria o straordinaria e rappresenta il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sull'andamento dell'attività sociale;
b) <i>nomina, ogni tre anni, e revoca i componenti degli organi associativi</i> e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
delibera sulla <i>responsabilità dei componenti degli organi associativi</i> , ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove <i>azione di responsabilità</i> nei loro confronti
approva l'eventuale <i>regolamento dei lavori assembleari</i> ;
c) di approvare il rendiconto consuntivo e quello preventivo;
d) di interpretare lo Statuto in caso di divergenza tra più organi statutari;
e) di deliberare su qualsiasi altro argomento che il Consiglio direttivo ritenga di sottoporle e che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria;
f) di esaminare il ricorso del socio destinatario del provvedimento di esclusione e di decidere nel merito sentite le ragioni del socio interessato, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.
L'assemblea straordinaria ha il compito :
g) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e del regolamento
h) delibera lo <i>scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione</i> dell'associazione
Art. 11
L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove ma comunque in Firenze, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò designata, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ciascun socio abbia dichiarato di accettare, almeno otto giorni prima della data della
riunione e comunque mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale dell'associazione almeno otto giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione
ma in un giorno successivo a quello della prima convocazione.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno degli iscritti.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salva comunque la previa adozione del procedimento di formazione del consenso di cui al successivo articolo 12.
L'assemblea dei soci in sede straordinaria chiamata a deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione è validamente costituita e delibera secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente statuto.
L'assemblea elegge al proprio interno Presidente e Segretario di ciascuna adunanza. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e da lui firmati insieme al Presidente.
Art. 12
L'associazione "Il Raggio" facendo proprio lo spirito nonviolento, per le deliberazioni adotta prioritariamente il metodo cooperativo del "Consenso", in base al fine di prendere



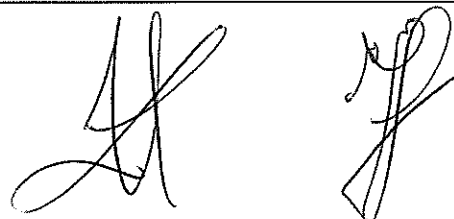

decisioni che riflettano la volontà del gruppo intero, non solo della maggioranza.
In presenza di un eventuale stallo decisionale, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, l'assemblea adotta il "metodo a maggioranza" ed ogni socio ha diritto ad un voto. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori del consiglio direttivo non hanno voto
L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5(cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea tra i suoi membri, fra i quali Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.
Tutti gli amministratori sono <i>scelti</i> tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha competenza generale su tutte le materie non riservate direttamente dallo Statuto ad altri organi.
Il Consiglio direttivo può demandare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l' <i>iscrizione</i> nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la <i>rappresentanza</i> dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente
Art. 14
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea ordinaria.
Art. 15
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l'Assemblea ordinaria provvede a sostituirli.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
In caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio direttivo, la direzione dell'associazione rimane provvisoriamente in capo al Presidente, che provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri.
Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantito la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di intervento dei singoli consiglieri.
In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.
Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio di direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione su gli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.
IL PRESIDENTE
Art. 17
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
IL VICE PRESIDENTE
Art. 18



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, per l'ordinaria amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento.
Nel caso di dimissioni, decesso o impedimento permanente del Presidente, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.
IL SEGRETARIO
Art. 19
Il Segretario ha i seguenti compiti :
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'associazione;
- assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
IL TESORIERE
Art. 20
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i conti e di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'associazione; tutti gli altri documenti e registri vengono tenuti dal segretario.
LA COMMISSIONE
Art. 21
La commissione ha come compiti principali l'esame delle richieste di microcredito che pervengono all'associazione, la promozione e la gestione della relazione con i richiedenti e i suoi garanti e con soggetti di finanza critica abilitati al credito.
La commissione decide la concessione di prestiti secondo quanto previsto dal regolamento, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
La commissione viene rinnovata ogni tre anni secondo quanto previsto dal regolamento, ed è composta da quattordici membri nominati dal Consiglio Direttivo e da un membro di comunità aderenti all'associazione.
In caso di dimissioni di uno dei membri nominati dal Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla sostituzione entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 22
L'Organo di controllo, anche <i>monocratico</i> è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I <i>componenti</i> dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo <i>vigila</i> sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei <i>principi</i> di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla <i>adeguatezza</i> dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il <i>controllo contabile</i> nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre <i>compiti di monitoraggio</i> dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed <i>attesta</i> che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad <i>atti di ispezione e di controllo</i> , e a tal fine, possono chiedere agli



amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 23
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione <i>deve</i> nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ESERCIZI SOCIALI
Art. 24
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
Dal rendiconto devono risultare anche i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche
Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.
Qualora obbligatorio per legge, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli <i>eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi</i> a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 25
Le risorse economiche necessarie al conseguimento degli scopi sociali ed alla copertura delle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (anche in forma di manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
L'associazione può trarre le <i>risorse economiche</i> , necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da <i>fonti diverse</i> , quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere reinvestite a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto associativo. L'associazione ha il <i>divieto di distribuire</i> , anche in modo <i>indiretto</i> , utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
Art. 26

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con
beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le
finalità statutarie dell'Associazione.
Art. 27
Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e/o soggetti sono deliberate dall'Assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati
dal Consiglio Direttivo.
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI
Art. 28
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 29
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari



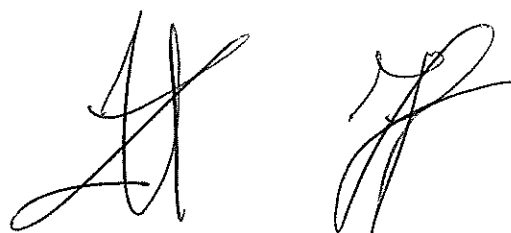
Art. 30
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 31
L'assemblea dei soci in sede straordinaria chiamata a deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il ¼ degli associati sia in prima che in seconda convocazione ed è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea o da gruppi di Soci che rappresentino almeno un terzo degli associati.
L'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno
Tre quarti dei soci in prima convocazione e di almeno il 50% più uno dei soci, in seconda convocazione.
La modifica proposta deve conseguire il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La proposta di variazione deve essere posta al primo punto dell'ordine del giorno.
SCIoglimento
Art. 32
Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno il ¼ degli associati sia in prima che in seconda convocazione ed è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti
Nella stessa sede l'assemblea eleggerà un Liquidatore, determinandone i poteri e fissando le linee generali secondo cui dovrà essere eseguita la liquidazione del patrimonio sociale.
In caso di <i>estinzione o scioglimento</i> dell'associazione, il <i>patrimonio residuo</i> è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
NORME FINALI
Art. 33




L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ¹il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ²il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

Two handwritten signatures in black ink, positioned side-by-side at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized 'A' with a long horizontal stroke. The signature on the right is a more complex, cursive-style signature.

- | |
|---|
| a) <i>Durante le assemblee ordinarie o straordinarie</i>
b) <i>Dietro richiesta indirizzata all'associazione via e mail oppure tramite lettera inviata alla sede dell'associazione</i> |
|---|

Art. 34

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal <i>Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i> (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile
--

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.

